

Pubblicato il 28/04/2026

N. 07667 /2026 REG.PROV.COLL.
N. 06984/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6984 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luca Giacobbe, Livio Sannino, con domicilio fisico eletto presso lo studio Luca Giacobbe in Roma, via Po, 10;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di -OMISSIS-, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Papa, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli 24;

per l'annullamento

- Della licenza ex art. 88 TULPS rilasciata alla controinteressata dalla competente Questura di -OMISSIS- per l'esercizio dell'attività di Videolottery (VLT) presso i locali siti in -OMISSIS-, -OMISSIS-;

- Della licenza ex art. 88 TULPS rilasciata alla controinteressata dalla competente Questura di -OMISSIS- per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse, presso i locali siti in -OMISSIS-, -OMISSIS-;

- Del certificato di idoneità della sala VLT rilasciato alla controinteressata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e relativo ai locali siti in -OMISSIS-, -OMISSIS-;

- Del titolo autorizzatorio rilasciato alla controinteressata all'esercizio e alla raccolta dei giochi delle scommesse rilasciato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e relativo ai locali siti in -OMISSIS-, -OMISSIS-;

- Di tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali agli atti sopra impugnati, ancorché non conosciuti;

nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, mediante visione ed estrazione di copia, alla documentazione richiesta con l'istanza del 14.4.2025 e per la conseguente condanna della Questura di -OMISSIS- all'esibizione ed alla consegna della documentazione richiesta dall'odierna ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di -OMISSIS-, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 aprile 2026 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con ricorso notificato il 12.6.2025 e depositato in pari data, la -OMISSIS- ha impugnato le licenze, ex art. 88 TULPS, rilasciate, in favore della -OMISSIS-, dalla Questura di -OMISSIS- per l'esercizio dell'attività di Videolottery (VLT) e dell'attività di raccolta scommesse, presso i locali siti in -OMISSIS-, -OMISSIS-, il certificato di idoneità della sala VLT e il titolo autorizzatorio all'esercizio e alla raccolta dei giochi delle scommesse rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nonché tutti gli atti presupposti connessi e/o consequenziali agli atti sopra impugnati.

2. La ricorrente, dopo aver premesso di operare da anni nel mercato del gioco lecito attraverso la gestione anche di una sala bingo sita in -OMISSIS- alla -OMISSIS- (a distanza di 1,2 km dall'attività gestita dalla -OMISSIS-), offrendo al pubblico sia tale tipologia di gioco che quella tramite apparecchi da gioco AWP e VLT, ha mosso, al netto della questione sull'accesso, già definita con l'ordinanza n. -OMISSIS- (terzo motivo di gravame), le seguenti censure rispetto ai provvedimenti adottati dalla Questura di -OMISSIS-:

A) *“Violazione e falsa applicazione delle circolari del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/003881/ 12001(1) del 19.3.2018 e 557/PAS/U/007081/12001(1) del 12.3.2018; violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 11 bis Legge Regionale n.*

5/2013 del 5.8.2013, nonché dell'art. 99 T.U.L.P.S.; eccesso di potere per manifesta illogicità, travisamento e contraddittorietà; eccesso di potere per carenza o erronea valutazione dei presupposti; difetto di istruttoria", in quanto la Questura di -OMISSIS-, secondo parte ricorrente, nel rilasciare le licenze anzidette non ha previamente verificato il rispetto delle normative regionali o comunali in materia di distanze minime delle sale da gioco da luoghi considerati sensibili; dunque, in assenza di istruttoria sul rispetto dei limiti distanziometrici, come imposto, sia dall'art. 4 legge regionale del Lazio n. 5/2013 (che, a seguito della legge regionale n. 16/2022, fa salve solo le sale da gioco già esistenti all'11.8.2022), sia dalla circolare del Ministero dell'Interno del 19.3.2018, si è proceduto al rilascio delle licenze, ritenendo, erroneamente per la -OMISSIS-, che il procedimento autorizzatorio riguardasse una mera variazione di titolarità di una sala già in esercizio; cioè, la Questura di -OMISSIS- ha considerato le istanze della -OMISSIS- come richieste di subentro/prosecuzione di un'attività in corso, senza considerare che la stessa, prima che intervenisse la controinteressata, era stata chiusa per diversi anni, precisamente dal 2022; la -OMISSIS- spa, sotto il profilo cronologico, aveva iniziato ad operare nei locali siti in -OMISSIS-, -OMISSIS-, solo l'11.4.2025; peraltro, che non ci fosse continuità con l'attività precedente, risultava pure dalla circostanza che era cambiato il concessionario di riferimento nonché il civico dove è ubicata l'attività della -OMISSIS-, posto che le licenze del passato facevano riferimento al solo civico -OMISSIS-; in conclusione, la legge regionale suindicata aveva inteso salvaguardare solo le attività esistenti alla data di entrata in vigore della stessa, per tutelare gli investimenti degli operatori economici già effettuati, circostanza, tuttavia, non sussistente nel caso di specie, nel quale la Questura di -OMISSIS-, secondo parte ricorrente, avrebbe dovuto procedere ad accertare le distanze dai luoghi sensibili di cui alla normativa regionale (centri giovanili ed altro); peraltro, come ritenuto dalla ricorrente, che sul punto ha depositato anche una perizia (cfr. all. n. 8 al ricorso

proposto), ciò avrebbe condotto l'amministrazione resistente a rendersi conto che le distanze minime nel caso in questione non potevano essere rispettate;

B) *“Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 R.D. n. 773/31; eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, falsità dei presupposti, travisamento dei fatti, sviamento, difetto di motivazione e irragionevolezza”*, poiché ferma, secondo la -OMISSIS-, l'impossibilità di qualificare le licenze in questione come in continuità con la precedente gestione, la Questura di -OMISSIS- avrebbe dovuto, comunque, astenersi dal rilasciare i titoli autorizzatori anche ove la richiesta fosse stata di prosecuzione rispetto alla licenza acquisita da un altro soggetto; ai sensi dell'art. 8 T.U.L.P.S. le licenze di polizia sono strettamente personali, dunque rispetto alla medesime non può ipotizzarsi mai un “subentro”.

3. La -OMISSIS-, infine, evidenziava che, in seguito al rilascio delle licenze ex art. 88 TULPS in favore della -OMISSIS-, vi era stata una considerevole riduzione del denaro raccolto tramite i giochi con gli apparecchi. Nello specifico, mentre a gennaio del 2025 la -OMISSIS- aveva raccolto complessivamente euro 1.908.446,80, a maggio del 2025 (cioè in corrispondenza all'apertura del negozio di gioco della -OMISSIS-) la anzidetta raccolta, per i medesimi giochi, era diminuita ad euro 1.643.655,15.

4. Si costituiva in giudizio la -OMISSIS-, eccependo, preliminarmente, l'irricevibilità del ricorso in quanto tardivo (le licenze impugnate sono state rilasciate in data 16.12.2024 mentre il ricorso è stato notificato solo il 12.6.2025), nonché la sua inammissibilità per carenza di interesse (essendo le attività in questione ad una distanza di 1,2 km e riferite ad una clientela differente, data la diversità di bacino di utenza di una sala bingo da quello di una sala scommesse; le VTL, invece, costituiscono un servizio solo accessorio). In subordine, è stato chiesto di dichiarare infondato il ricorso, poiché, comunque, anche se si fosse fatta applicazione dell'art. 4 legge regionale cit. (circostanza, in ogni caso, contestata dalla -OMISSIS-, poiché la sala gioco esisteva alla data dell'11.8.2022), le licenze sono legittime, non essendovi

nei pressi della sala giochi alcuno dei luoghi indicati dalla normativa regionale, come, invece, sostenuto dalla ricorrente.

5. Si costituivano in giudizio, altresì, il Ministero dell'Interno, la Questura di -OMISSIS-, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, direzione territoriale Lazio e Abruzzo.

6. Con memoria depositata il 2.7.2025 la Questura di -OMISSIS- chiariva, in punto di fatto, che in data 28.6.2011 era già stata rilasciata per i medesimi locali siti in -OMISSIS- alla -OMISSIS- una licenza art. 88 TULPS per VLT. Inoltre, in data 17.12.2013 era stata rilasciava anche la licenza per raccolta scommesse. Le predette licenze erano poi state revocate il 10.5.2021 a seguito della notifica, all'allora titolare delle stesse, di un'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia - Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, per reati ostativi. Successivamente era subentrato un nuovo soggetto nella titolarità delle attività di cui all'art. 88 TULPS a cui erano state rilasciate le licenze in data 22.6.2021. Anche queste licenze erano poi state revocate il 23.8.2022. Il titolare dell'epoca aveva proposto ricorso innanzi al TAR, ma il 4.10.2022 era stata rigettata la domanda cautelare in primo grado e il 16.1.2023 in grado di appello. In data 27.11.2023 era stata, infine, presentata istanza di subentro nella precedente attività di cui all'art. 88 TULPS. Al riguardo, completata l'istruttoria, valutato il possesso dei requisiti soggettivi del nuovo titolare e tenuto conto che la sala gioco era già esistente alla data di entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 11 bis l. regionale n. 5/2013, la Questura di -OMISSIS- in data 16.12.2024 rilasciava le licenze ex art. 88 TULPS oggetto di impugnazione. L'amministrazione specificava di aver proceduto in questo senso anche perché la circolare del Ministero dell'Interno del 21.5.2018 aveva chiarito che per "nuove autorizzazioni" dovevano intendersi quelle "*relative a nuove aperture di esercizi*", riferendo il concetto di "nuova apertura" alla predisposizione in senso fisico-materiale dei locali ove viene effettivamente collocato l'esercizio stesso. (All.to 4). Infine, la Questura rappresentava che era stato appurato,

a conferma che non ci fosse stato un mutamento della situazione, che gli apparecchi VLT erano stati posizionati nella stessa sala del precedente gestore e che alcuna modifica vi era stata degli ingressi e della posizione del bar interno.

7. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio disponeva integrarsi l'istruttoria.

8. Il 24.7.2025 ed il 28.7.2025 venivano depositati i documenti richiesti.

9. Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio dichiarava improcedibile l'istanza di accesso e veniva fissata udienza pubblica per il merito.

10. All'udienza pubblica del 21.4.2026, considerate le ulteriori memorie in atti, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

11. Preliminarmente, anche rispetto alle eccezioni in rito sollevate dalla -OMISSIS-, deve analizzarsi la richiesta dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli volta alla propria estromissione dal giudizio, motivata dalla considerazione secondo cui le doglianze della ricorrente concernono esclusivamente le licenze rilasciate dalla Questura di -OMISSIS-.

L'istanza non è suscettibile di accoglimento.

Come evidenziato nella parte in fatto, la ricorrente ha impugnato anche il certificato di idoneità della sala VLT e il titolo autorizzatorio relativo all'esercizio e alla raccolta del gioco delle scommesse, entrambi rilasciati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Al riguardo, a prescindere dal carattere derivato dell'impugnazione, i titoli dell'Agenzia restano atti autonomi, idonei a incidere direttamente sulla sfera giuridica della -OMISSIS-, con conseguente legittimazione passiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In definitiva, quanto a tale aspetto, tenuto conto del dettato dell'art. 41 c.p.a., il ricorso è stato correttamente notificato pure all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in quanto anch'essa controinteressata.

12. Con una prima eccezione in rito, si contesta la tardività del ricorso poiché le licenze impugnate (che costituiscono, in ogni caso, i provvedimenti principali) sono state rilasciate il 16.12.2024, mentre la notifica dell'atto di gravame vi è stata soltanto il 12.6.2025.

L'eccezione è infondata.

La ricorrente ha chiarito nell'atto introduttivo di essere venuta a conoscenza della vicenda soltanto a metà aprile 2025, allorché è stata notata l'esecuzione di lavori presso la sala giochi di via -OMISSIS-. Tale circostanza risulta corroborata dal deposito dell'istanza di accesso agli atti presentata alla Questura di -OMISSIS- in data 17.4.2025.-

Alla luce di tale dato temporale indicato dalla -OMISSIS-, occorre rammentare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l'onere di provare la tardività dell'impugnazione, pure eventualmente superando quanto rappresentato dal ricorrente, grava su chi la eccepisce, dovendo tale prova essere rigorosa e riguardare la data di acquisizione della piena conoscenza del provvedimento da parte di chi ha proposto ricorso (cfr. al riguardo, Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 145/2026 ed altre).

La controinteressata ha richiamato, innanzitutto, la data di rilascio delle licenze da parte della Questura di -OMISSIS-.

Tuttavia, non essendo gli atti impugnati direttamente destinati alla -OMISSIS-, non rileva, ai sensi dell'art. 41 co. 2 c.p.a., la data di adozione né tantomeno quella di notificazione oppure comunicazione.

Per chi non è il destinatario dell'atto diviene rilevante esclusivamente la "piena conoscenza", che, in realtà, non può dirsi acquisita neppure in ragione del fatto che ci si era avveduti dell'inizio dei lavori alla sala gioco.

Inoltre, la controinteressata, nella memoria di replica depositata il 31.3.2026, ha osservato che come *dies a quo*, ai fini del decorso del termine per impugnare, si

sarebbe dovuto considerare, in subordine, il 7.1.2025, giorno in cui la sala in questione è stata associata ad -OMISSIS- sul RIES-Registro degli Operatori di Gioco, istituito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo perché l'elenco in esame è pubblico e consultabile da chiunque, dunque a maggior ragione conoscibile dagli operatori professionali.

Neppure tale argomentazione può essere condivisa.

Il termine decadenziale può, infatti, decorrere dalla pubblicazione, ma soltanto "dell'atto impugnato" e solo quando tale forma di pubblicità sia prevista dalla legge, non anche dalla mera iscrizione in un registro amministrativo, che ha una funzione conoscitiva soltanto settoriale, non di pubblicità legale generalizzata.

Ne deriva, conclusivamente, che la notifica del ricorso deve ritenersi tempestiva.

13. Con una seconda eccezione in rito, la -OMISSIS- ha dedotto l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire della -OMISSIS-, sostenendo non solo che le due attività in questione distano tra loro 1,2 km, ma anche che esse differiscono "qualitativamente": la ricorrente, infatti, gestisce prevalentemente una sala "bingo", con un'utenza diversa da quella che frequenta una sala scommesse. Né, secondo la controinteressata, potrebbe rilevare la licenza rilasciata a -OMISSIS- anche per l'installazione di VLT, trattandosi, comunque, di attività meramente accessoria rispetto al bingo.

In proposito, occorre ricordare come la giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, nn. 4693/2025 e 2324/2015), esaminando la relazione tra l'impugnazione degli atti edilizi e quella degli atti relativi all'esercizio del commercio, abbia chiarito che, per questi ultimi, la *vicinitas* territoriale deve essere intesa come *bacino commerciale*, ossia l'area in cui si dispiega l'influenza economica dell'operatore e in cui può verificarsi un'incidenza sulla sua posizione di mercato. In tale ambito, la rilevanza della posizione del ricorrente si rapporta all'interesse al corretto svolgimento della concorrenza, tale da non pregiudicare illegittimamente un altro operatore dello stesso

settore. Deve, inoltre, essere sottolineato che, trattandosi di una condizione dell'azione, non è necessario anche provare in concreto il danno concorrenziale lamentato: è sufficiente prospettarlo in modo non implausibile, anche solo in termini potenziali.

Ciò premesso, l'eccezione è parzialmente fondata.

Nel caso di specie, infatti, i due esercizi operano, almeno in parte, nello stesso settore (entrambi sono autorizzati all'attività di Videolottery - VLT) e distano tra loro soltanto 1,2 km. Dunque, tenuto conto del tipo di attività svolta e del contesto territoriale, è evidente che essi potenzialmente attingono, pure solo parzialmente, a un medesimo bacino di utenza, costituito da persone interessate a questa specifica tipologia di gioco. In una simile situazione, secondo un criterio di comune esperienza, la presenza di un operatore può potenzialmente incidere sulle quote di mercato dell'altro. E ciò, si evidenzia, deve valere a maggior ragione nel caso in oggetto, posto che dagli atti al fascicolo non risulta nemmeno l'esistenza, nel raggio territoriale di operatività delle due attività commerciali, di ulteriori soggetti intermedi che possano modificare tale quadro.

Ne consegue l'ammissibilità parziale del ricorso, limitatamente all'impugnazione della licenza rilasciata dalla Questura di -OMISSIS- per l'esercizio dell'attività di Videolottery (VLT) e degli atti connessi.

Diversamente deve concludersi per l'attività di raccolta scommesse: per essa non emerge, infatti, alcun rischio di interferenza economica tra le due imprese e non è sufficiente invocare il mero dato spaziale.

Pertanto, l'eccezione deve ritenersi fondata *in parte qua*, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso nella parte relativa all'impugnazione della licenza ex art. 88 TULPS rilasciata alla -OMISSIS- per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse, nonché degli atti connessi e consequenziali.

14. Prima di procedere nel merito, limitatamente alla licenza rilasciata dalla Questura di -OMISSIS- per l'esercizio dell'attività di Videolottery (VLT) e per gli atti connessi, giova evidenziare che, per quanto indicato dall'amministrazione nella memoria depositata il 2.7.2025, nel caso di specie non è stata effettuata alcuna verifica sui limiti distanziometrici, ritenendosi che, in forza dell'art. 11 bis l. regionale n. 5/2013 (come modificato dalla legge regionale del Lazio n. 16/2022), l'art. 4 l. regionale cit. non trovasse applicazione per le licenze chieste dalla -OMISSIS-, poiché l'attività già esisteva prima dell'11.8.2022. Nell'operare in questi termini si è fatto riferimento anche alla circolare del Ministero del 21.5.2018.

Quindi, l'analisi sulla legittimità della licenza in questione non potrà che limitarsi a verificare se, per il titolo chiesto da -OMISSIS-, trovi o meno applicazione il disposto dell'art. 11 bis cit., senza alcuna valutazione sugli aspetti inerenti il rispetto delle distanze, posto che l'art. 34 co. 2 vieta al giudice di pronunciarsi con riferimento a poteri non ancora esercitati, o meglio ritenuti espressamente non invocabili in base ad un presupposto normativo. Ne deriva che, anche qualora si ritenesse non sussumibile la fattispecie nell'alveo dell'art. 11 bis cit., il Collegio potrebbe solo annullare la licenza rilasciata, rimettendo alla Questura la successiva valutazione sul rispetto dell'art. 4 l. regionale n. 5/2013.

15. Fatta questa puntualizzazione, è utile riportare i due elementi sui quali la Questura ha fondato il proprio convincimento: A) innanzitutto, quanto previsto dall'art. 11 bis co. 1 cit. *“agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e si applicano esclusivamente le limitazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)”*; B) inoltre, quanto indicato dalla circolare del Ministero dell'Interno del 21.5.2018; in particolare, con tale ultimo atto, il Ministero, dato che con la circolare del 19.3.2018 era stato specificato che, ai fini del rilascio della licenza di cui all'art. 88 TULPS, le Questure competenti

dovevano verificare, oltre ai requisiti chiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche il rispetto delle normative regionali, aveva specificato che per “nuove autorizzazioni” dovessero intendersi solo quelle relative a nuove aperture di esercizi, riferendo il concetto di “nuova apertura” alla predisposizione, in senso fisico materiale, dei locali dove viene collocato l’esercizio.

16. Tanto premesso, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, l’amministrazione non potesse fare applicazione dell’art. 11 bis cit., in assenza della continuità dell’esercizio dell’attività di sala da gioco.

Invero, dalla ricostruzione fattuale risulta che: le precedenti licenze ex art. 88 TULPS afferenti i locali di -OMISSIS- sono state revocate nel maggio 2021 e nell’agosto 2022; l’attività è rimasta chiusa per un apprezzabile lasso di tempo, anche perché il 16.1.2023 il Consiglio di Stato ha respinto l’ultimo dei ricorsi proposti; la -OMISSIS-, che presentava istanza solo il 27.11.2023 (cioè almeno undici mesi dopo la sentenza del Consiglio di Stato), ha avviato la propria operatività solo a decorrere dall’11.4.2025, in forza di titoli nuovi.

Detto altrimenti, non risulta provata né una continuità aziendale, né una successione “fisiologica” nell’esercizio dell’attività economica (cfr. in merito proprio la cronologia dei fatti riportata dalla Questura di -OMISSIS- nella nota del 1.7.2025, depositata in atti il 2.7.2025).

In tale contesto, la mera pregressa destinazione funzionale dell’immobile non poteva essere ritenuta sufficiente a radicare l’eccezione di cui all’art. 11 bis cit., la quale, secondo un’interpretazione conforme alla *ratio legis*, è finalizzata a tutelare situazioni effettivamente consolidate, ossia attività in essere alla data di entrata in vigore della disciplina più restrittiva, e non già la sola astratta idoneità dei locali a ospitare una sala da gioco.

Diversamente opinando, si finirebbe per attribuire alla disposizione regionale in esame una portata potenzialmente elusiva del dettato normativo, consentendo l’aggiramento

dei limiti distanziometrici mediante l'utilizzo di locali che, pur formalmente già sede di attività di gioco, risultino in concreto da tempo privi di esercizio effettivo e di continuità gestionale.

Ne consegue che, in assenza di prova della continuità tra le gestioni, la fattispecie non poteva essere sussunta, come accaduto, nell'alveo dell'art. 11 bis cit., con conseguente doverosità dell'applicazione dell'art. 4 della medesima legge regionale sui limiti distanziometrici.

Né, si evidenzi, depone in senso contrario la circolare ministeriale del 21.5.2018, in quanto non riferita specificamente alla normativa regionale del Lazio in questione ed, inoltre, non vincolante.

17. Le conclusioni ultime trovano conforto pure in precedenti su casi simili.

Segnatamente, in situazioni analoghe, il TAR Campania, Napoli, con ordinanza n. 1343/2025, ha valorizzato proprio la *ratio* di salvaguardia dei preesistenti investimenti e livelli occupazionali sottesa alla disciplina regionale in materia di limiti alle sale da gioco, ritenendo che tale finalità non potesse essere invocata in presenza di una mera occupazione degli stessi locali da parte di un soggetto diverso, in assenza di continuità aziendale.

Analogo principio è stato affermato più di recente dal TAR Veneto, Venezia, con la sentenza n. 619/2026, che ha chiarito come le disposizioni derogatorie regionali (peraltro in tal caso del tutto sovrapponibili a quelle valide per la regione Lazio) ai nuovi criteri distanziometrici presuppongano l'esistenza di un'attività effettivamente operante e non interrotta, non essendo sufficiente il dato topografico o la precedente destinazione dei locali.

Tali arresti giurisprudenziali, pur maturati in ambiti territoriali differenti, esprimono un principio generale applicabile anche alla vicenda in oggetto: le deroghe ai limiti distanziometrici non possono essere ancorate al solo immobile, ma richiedono una continuità sostanziale dell'attività economica.

18. Pertanto, la Questura di -OMISSIS- avrebbe dovuto qualificare l'istanza della -OMISSIS- come nuova attivazione, procedendo alla conseguente verifica del rispetto dell'art. 4 legge regionale n. 5/2013.

19. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve ritenersi fondato nella parte concernente la licenza rilasciata dalla Questura di -OMISSIS- per l'esercizio dell'attività di Videolottery (VLT), per violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 11 bis legge regionale Lazio n. 5/2013, nonché per difetto di istruttoria, avendo l'amministrazione omissa di verificare i presupposti inderogabili per l'applicazione del regime derogatorio.

20. Ne consegue l'annullamento della licenza impugnata e degli atti presupposti e connessi, con rimessione all'amministrazione procedente delle successive valutazioni di competenza, da effettuarsi nel rispetto dei criteri distanziometrici di cui all'art. 4 legge regionale n. 5/2013.

21. La peculiarità e novità della questione consente di compensare le spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- lo dichiara inammissibile in relazione della licenza ex art. 88 TULPS rilasciata alla -OMISSIS- per l'esercizio dell'attività di raccolta scommesse e degli atti presupposti e connessi;

- lo accoglie nella restante parte ed annulla la licenza rilasciata dalla Questura di -OMISSIS- per l'esercizio dell'attività di Videolottery (VLT) e gli atti presupposti e connessi.

Spese di lite compensate fra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente e la controinteressata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Giovanni Mercone, Referendario, Estensore

Silvia Simone, Referendario

L'ESTENSORE

Giovanni Mercone

IL PRESIDENTE

Rosa Perna

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.